Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE**

del 15 marzo 2002

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 75 del 16.3.2002, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione del 26 novembre 2009	L 317	1	3.12.2009
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione del 7 maggio 2013	L 130	1	15.5.2013

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto i punti 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di 60 giorni.

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto il punto 2 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Articolo fatto di materia plastica alveolare, con spessore di circa 4 mm, (misurante approssimativamente 20 x 24 cm), quasi rettangolare a causa degli angoli arrotondati, coperto su un lato da uno strato di tessuto a maglia stampato a vari colori di circa 0,2 mm (Tappetini per mouse ed articoli simili) (Cfr. fotografia n. 618) (*)	6307 90 10	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 (a) e 8 (a) della sezione XI, dalle note 1 e 2 (a) (5) del capitolo 59, dalle note 1 e 2 (a) del capitolo 63 nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10 Si tratta di prodotti «confezionati» ai sensi dalla nota 7 (a) della sezione XI in quanto le merci sono tagliate in forma diversa da quella quadrata o rettangolare La classificazione nel capitolo 39 è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia non serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, le considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), (d) Secondo la nota 8 (a) della sezione XI, gli articoli confezionati rientrano nei capitoli da 61 a 63
2. Articolo fatto di materia plastica alveolare, con spessore di 4 mm, (misurante approssimativamente 20 x 24 cm), quasi rettangolare a causa degli angoli arrotondati, coperto su un lato da uno strato di circa 0,2 mm di tessuto a maglia in tinta unita (Tappetini per mouse ed articoli simili) (Cfr. fotografie n. 612 A + B) (*)	►**M1** 3926 90 97 ◄	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 39, dalla nota 1(h) della sezione XI, dalle note 1 e 2(a)(5) del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e ►**M1** 3926 90 97 ◄ La classificazione nella sezione XI è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), (d)
3. Rettangolo, di materia plastica alveolare (poliuretano) di spessore di circa 4 mm, (misurante approssimativamente 20 x 21 cm), coperto su un lato da uno strato di circa 0,2 mm di tessuto a maglia stampato a vari colori	5903 20 90	La classificazione è determinata dalla regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 (a) della sezione XI, dalle note 1 e 2 (a) (5) del capitolo 59 nonché dal testo dei codici NC 5903, 5903 20 e 5903 20 90

▼B

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
(Tappetini per mouse ed articoli simili) (Cfr. fotografia n. 619) (*)		Non si tratta di prodotti «confezionati» ai sensi della nota 7(a) della sezione XI in quanto sono tagliati in forma rettangolare La classificazione nel capitolo 39 è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia è stampato a vari colori e pertanto non serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), lettera (d)
4. Indumento a maglia leggero per donna o ragazza (86 % nylon, 14 % elastane) in tinta unita, da indossare sulla pelle, che scende appena sotto il busto, senza maniche, con sottili spalline regolabili. È dotato di una scollatura bassa sul davanti e sul dietro, senza apertura. Vi sono bande di tessuto a maglia cucite sul colletto e le ascelle Lindumento è munito di pannelli laterali in maglia ad elasticità variabile, come pure di un rinforzo elasticizzato sul davanti. Vi è una cucitura appena sotto il busto, rinforzata dal lato interno, che segue il profilo naturale del busto Vi è una banda elasticizzata larga circa 2 cm sul bordo inferiore dell'indumento, per garantirne l'aderenza al corpo (Reggiseno) (Cfr. fotografia n. 615) (*)	6212 10 90	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 a 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 (a) del combinata 61 nonché dal testo dei codici 6212, 6212 10 e 6212 10 90 Il rinforzo elasticizzato sul davanti, che raccoglie il tessuto e contribuisce alla forma convessa delle coppe, determina la separazione dei seni caratteristica di un reggiseno La cucitura segue il profilo del busto e raccoglie il tessuto a formare le coppe Il rinforzo della cucitura all'interno dell'indumento contribuisce ad irrigidirlo e, insieme ai pannelli laterali, fornisce il sostegno necessario per i reggi- seni conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 6212, primo paragrafo
5. Articolo confezionato a forma rettangolare (misurante circa 110 x 160 cm) di tessuto (100 % cotone), fissato sui due lati corti del tessuto a ciascuna estremità di un bastone di legno (lungo circa 110 cm) mediante corde intrecciate. A causa della diversa lunghezza delle corde il tessuto ottiene una	►**M2** 6306 90 00 ◄	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle ►**M2** note 7 (f) ◄ e 8 (a) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 nonché al testo dei codici NC 6306 e ►**M2** 6306 90 00 ◄

▼B

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
forma asimmetrica. Sul bastone di legno vi è un dispositivo di fissaggio formato da due corde intrecciate da un anello metallico, che consente all'articolo di essere fissato, ad esempio a un gancio. L'articolo non ha una seduta definita		Gli altri tessuti confezionati rientrano nel capitolo 63 ai sensi della nota 8 (a) della sezione XI e della nota 1 del capitolo 63
(Articolo simile ad un'amaca) (Cfr. fotografia n. 617) (*)		Secondo le regole generali 1 e 6 l'articolo è classificato fra gli oggetti per campeggio, in quanto — viste le sue caratteristiche oggettive — è composto di un tessuto confezionato rettangolare sospeso su entrambi i lati per mezzo di corde intrecciate ed assume la forma del corpo della persona che si siede o si sdraia su di esso, poiché il prodotto non ha una seduta definita. Dato il suo scopo, l'articolo può essere usato all'interno o all'esterno Pertanto, l'articolo deve essere classificato — come un'amaca — fra gli oggetti per campeggio alla voce 6306. Vedi anche le note esplicative della voce 6306, (5), del sistema armonizzato, secondo le quali gli oggetti per campeggio comprendono, fra l'altro, le amache. Inoltre, le note esplicative del capitolo 9403 (altri mobili, ecc.), (e), del sistema armonizzato, escludono le amache dalla voce 9403 e le fanno rientrare — a seconda del materiale di cui sono fatte — nelle voci 6306 o 5608 (reti confezionate)

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.

▼B











